DIOCESI DI [redacted]
CURIA VESCOVILE

Ufficio Cancelleria

[redacted]

Gentile Signora,

diamo seguito alla precedente, in risposta alla sua domanda di non essere più considerata aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana".

Visto l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*", del 20 ottobre 1999, si conferma di avere apposto sul libro dei battezzati dell'Istituto provinciale per l'infanzia e la maternità di Como in deposito presso la cancelleria, la seguente annotazione:

"*È da ritenere che la fedele abbia abbandonato formalmente la Chiesa Cattolica in data 21.02.2025. Questo atto è protetto dal segreto d'ufficio. Per ogni necessità si interpelli l'Ordinario diocesano (prot. n. 310/25/C)*".

La predetta annotazione comporta le conseguenze di ordine giuridico riportate in nota.

Con l'augurio di ogni bene, cordialmente

[redacted]
Cancelliere

CURIA VESCOVILE

[redacted] 24 Febbraio 2025

L'atto formale di abbandono della Chiesa Cattolica comporta le seguenti conseguenze di ordine giuridico:
- esclusione dall'incarico di padrino per il battesimo e la confermazione (cann. 874 e 893 CIC);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 e 1124);
- privazione delle esequie ecclesiastiche (can. 1184);
- scomunica *latae sententiae* (can. 1364).

Sarà premura dell'interessato comunicare la modifica sopraggiunta al parroco del luogo di appartenenza.